

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE
DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventisei, il giorno otto, del mese di gennaio,

T R A

Il Comune di Origgio, con sede legale in Via Dante Alighieri 15 rappresentato dal Sig. EVASIO REGNICOLI - il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto - codice fiscale e Partita I.V.A. 00322990128 – autorizzato alla sottoscrizione del presente atto (giusta deliberazione del C.C. n. 37 in data 29.12.2025, immediatamente esecutiva),

E

Il Comune di Uboldo, con sede legale in Piazza San Giovanni Bosco 10, rappresentato dal Sig. LUIGI CLERICI- il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto - codice fiscale e Partita I.V.A. 00263530123 – autorizzato alla sottoscrizione del presente atto (giusta deliberazione del C.C. n. 43 in data 22.12.2025, immediatamente esecutiva)

E

Il Comune di Cislago, con sede legale in Piazza Enrico Toti 2, rappresentato dal Sig. STEFANO CALEGARI- il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto - codice fiscale e Partita I.V.A. 00308220128 – autorizzato alla sottoscrizione del presente atto (giusta deliberazione del C.C. n. 39 in data 18.12.2025, immediatamente esecutiva)

Premesso che:

- la legge 07.03.1986, n. 65, all'art. 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia locale attraverso forme associative;
- l'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- l'art.8 della legge Regione Lombardia 01.04.2015, n. 6, recante norme sui servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, prevede la gestione associata del servizio di polizia locale;

Precisato che, tra gli Enti come sopra rappresentati, si è convenuto di utilizzare gli strumenti giuridici citati per organizzare una gestione coordinata e associata delle funzioni di polizia locale e amministrativa locale al fine di perseguire significativi livelli di efficienza ed efficacia nella gestione e assicurare i più alti livelli di sicurezza urbana, di tutela dell'ambiente e del territorio;

Dato atto che, ai fini dello svolgimento di tale servizio, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione.

Stabilito concordemente che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione tra le parti come sopra costituite;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità e denominazione

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato e associato le funzioni di polizia locale e amministrativa, comprendente le sottocategorie della polizia locale, commerciale e amministrativa, di cui all'art. 14, comma 27, lettera i) del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie, delle strumentazioni tecniche, uniformando e razionalizzando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio e una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore, la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali e per i bisogni emergenti anche attraverso una specifica formazione del personale.
3. È costituito il Servizio associato di polizia locale e amministrativa, comprendente le sottocategorie della polizia locale, commerciale e amministrativa, denominato "Servizio associato di polizia locale tra i Comuni di Origgio Uboldo e Cislago", con il Comune di Origgio quale soggetto capo convenzione.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. I confini del territorio entro cui si svolge il servizio oggetto della presente convenzione corrispondono a quelli degli enti convenzionati.
2. Il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti gli enti convenzionati, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche e facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'autorità.
3. Nell'esercizio dei compiti assegnati il personale è in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.
4. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di polizia locale e amministrativa sono formalizzati quali atti della polizia locale e amministrativa dell'ente nel cui territorio sono state commesse le violazioni o i fatti e/o atti costituenti l'oggetto dell'accertamento.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
 - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d. perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, qualora non risultino obbligatori;
 - e. costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tese alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - f. uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale e polizia amministrativa locale ed oggetto della presente convenzione;
 - g. omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale e amministrativa;
 - h. attivazione di un servizio di pronta comunicazione con gli utenti;

Art. 4 - Funzioni degli appartenenti al servizio associato

1. Gli appartenenti al Servizio di polizia locale e amministrativa dei Comuni associati svolgono funzioni di: polizia locale, polizia commerciale, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale ed ausiliarie di pubblica sicurezza previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle

ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi emanati dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

2. In particolare, in esecuzione della legge regionale n. 6/2015, svolgono le seguenti funzioni:
 - a. polizia amministrativa: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - b. polizia stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione;
 - c. polizia giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conoscenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale;
 - d. polizia ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio florofaunistico;
 - e. ausilio di pubblica sicurezza e ordine pubblico: previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia;
 - f. sicurezza urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.);
 - g. protezione civile: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte;
 - h. compiti di rappresentanza istituzionale: intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli statuti degli enti aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è prevista dal 01/01/2026, e comunque dalla data di sottoscrizione della convenzione - se successivo, sino al 31/12/2030, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5, previo accordo tra le parti
2. Il rinnovo di cui al comma 1 sarà da definirsi prima della scadenza, previa adozione da parte degli enti, di apposita delibera consiliare ex art. 30 del d. lgs. n. 267/2000

Art. 6 - Recesso e scioglimento della convenzione

1. I comuni si impegnano a non sciogliere la convenzione sino alla data del 31/12/2030, salvo il verificarsi di situazioni o condizioni amministrative e/o organizzative straordinarie. Al verificarsi di tali condizioni ogni singolo Comune convenzionato può chiedere il recesso; lo scioglimento della convenzione, i modi e i tempi verranno stabiliti con accordo tra le parti.
2. La convenzione cessa inoltre per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente messe in comune.
3. In caso di controversie il Sindaco del Comune capo convenzione rappresenterà in giudizio gli interessi dei Comuni convenzionati.

Art. 7 - Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente proposte alla Conferenza dei Sindaci e approvate dalla stessa.
3. L'adesione di altri Comuni alla presente convenzione comporta la modifica della convenzione e necessita pertanto l'adempimento di quanto disposto dal comma secondo del presente articolo.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 8 - Controversie

1. Tutte le controversie che potessero sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa e bonaria, saranno demandate al foro competente escludendo sin da ora ogni forma di arbitrato.

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio, è istituita la Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati avente le seguenti competenze:
 - a. individuare gli obiettivi da conseguire, fornendo i relativi criteri di guida al Comandante della polizia locale associata;
 - b. verificare l'andamento del servizio sulla base dei report almeno annuali predisposti dal Comandante e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
 - c. valutare e approvare i progetti da candidare sugli appositi bandi di finanziamento;
 - d. valutare proposte di collaborazione e il convenzionamento con altri enti, da sottoporre successivamente ai competenti organi decisionali;
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione o da loro delegati, scelti fra gli amministratori in carica dei rispettivi enti e individuati con apposito provvedimento formale.
3. Il Presidente della Conferenza è identificato nel rappresentante legale dell'ente capo convenzione.
4. La composizione della Conferenza si modifica con il mutare dei titolari della carica che hanno diritto a parteciparvi. La sostituzione dei componenti è automatica e consegue al rinnovo delle cariche.
5. La Conferenza viene altresì modificata nei suoi componenti laddove il Sindaco disponga, con apposito provvedimento, la surroga dal suo delegato.
6. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte dal Comandante della polizia locale associata, il quale partecipa alle riunioni anche in qualità di proponente, referente e di verbalizzante, senza peraltro diritto di voto.
7. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
8. La Conferenza è convocata almeno semestralmente dal Presidente con almeno cinque giorni feriali di preavviso. In via straordinaria, può essere convocata su richiesta di uno dei rappresentanti degli enti convenzionati sempre secondo il termine summenzionato.
9. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma successivo, e avvengono, di norma, per alzata di mano.
10. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
11. In ragione della composizione di tre componenti, le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole a maggioranza.
12. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due componenti.

13. I componenti della Conferenza rimangono in carica per la durata del Consiglio comunale di cui fanno parte.

Art. 10 - Dotazione organica

1. Ciascun ente, per le finalità della presente convenzione, metterà a disposizione gli operatori di polizia locale che ha in forza, intendendosi per tali, sia quelli in servizio alla data di stipulazione della presente convenzione, sia quelli successivamente assunti.
2. Il servizio sarà coordinato e gestito dal Comandante di polizia locale del Comune capofila che opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, nonché in forza di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale.
3. Spetta al Comandante l'attuazione dell'indirizzo dato dalla conferenza dei Sindaci, la gestione del personale, la predisposizione mensile del piano di lavoro, la programmazione degli orari di servizio, la concessione di permessi e congedi, la redazione di un report annuale sull'andamento della gestione associata.
4. L'organico del corpo di polizia locale associato è determinato dagli addetti alla polizia locale di ogni ente associato.
5. Il Comune capo convenzione, previo assenso della Conferenza, nomina il Comandante del servizio associato e provvede alla graduazione dello stesso quale P.O. secondo le competenze previste per legge.
6. Le politiche relative alla modifica della struttura organizzativa del servizio di polizia locale (assunzioni – mobilità –riduzioni/incrementi orari) saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci con la collaborazione del Comandante.
7. Al Comandante sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi e comunque di organizzazione della funzione nel rispetto delle disposizioni di legge.
8. La gestione del personale di polizia locale è unitaria e demandata al Comandante della polizia locale, coerentemente con gli indirizzi prestabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
9. Il personale di polizia locale presterà il proprio servizio anche nel territorio diverso da quello dell'ente di appartenenza, secondo la programmazione predisposta dal Comandante o, in caso di interventi e/o servizi urgenti e imprevedibili, in forza di apposita disposizione dello stesso, anche verbale.
10. Il Comandante è individuato altresì quale responsabile unico dei procedimenti di competenza, per gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, fatta salva la possibilità da parte del medesimo di individuare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto della normativa di settore. A tal fine ciascun ente assegnerà al Comandante le risorse necessarie con il proprio PEG.
11. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli operatori di polizia locale ricoprono la qualifica di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e, previa autorizzazione prefettizia, anche di pubblica sicurezza.
12. Lo status dei dipendenti che operano nell'ambito della convenzione, segue, sia dal punto di vista giuridico che economico, la disciplina che governa le prestazioni presso l'ente di appartenenza, fermo restando l'obbligo di un comportamento coordinato e uniforme tra le parti.
13. Ciascun ente, nel rispetto dei rispettivi bilanci e dei vincoli finanziari vigenti, promuove e sostiene, con fondi derivanti dall'art. 208 del codice della strada, progetti finalizzati alla sicurezza stradale e urbana, oltre a mettere a disposizione un congruo numero di ore straordinarie da destinare alla copertura dei servizi occasionali e non oggetto della consueta programmazione.
14. Il Comandante predispone la rendicontazione in ordine all'attività svolta nell'ambito della convenzione al fine di procedere poi ad una valutazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi, alla rendicontazione economica, al riparto delle spese.

15. Il Comandante individua, sentita in funzione consultiva la Conferenza, il responsabile della sede operativa del Comando, ai sensi del successivo art. 11, scegliendolo tra un ufficiale tra quelli in servizio presso il Comando Associato cui verrà riconosciuta l'idonea indennità dall'ente di appartenenza di quest'ultimo, da suddividere equamente tra gli enti facenti parte la convenzione.

Art. 11 - Sede

1. Le parti concordano di definire le seguenti sedi:
 - a. Sede amministrativa presso il Comune di Origgio, con le funzioni di sede Capo convenzione e dei procedimenti amministrativi;
 - b. Sede operativa presso locali definiti dal Comune di Uboldo in via Silvio Pellico;
 - c. Sede distaccata per il ricevimento al pubblico in tre giornate settimanali ed altre funzioni stabilite dalla conferenza dei Sindaci – sentito il Comandante, presso il municipio di Cislago;
2. La timbratura per la rilevazione delle presenze degli agenti verrà effettuata indistintamente presso le tre sedi.
3. Presso le sedi dei rispettivi comandi comunali potrà operare personale amministrativo dipendente del comune di appartenenza al quale farà capo la gestione del rapporto di lavoro e che sarà inquadrato nell'area amministrativa del comune di appartenenza, fatta salva l'esecuzione di apposite direttive da parte del comandante in materia di gestione del servizio di polizia locale.
4. Le spese per le sedi sono compensate tra le parti, senza addebito di oneri.

Art. 12 – Riparto di competenze tra le sedi

1. Le parti concordano di definire il seguente riparto di competenze tra le sedi, in maniera non esaustiva:
 - a. Sede di Origgio:
 - Ufficio verbali
 - Infortunistica stradale
 - Autorizzazioni
 - Pass invalidi
 - Occupazioni di suolo pubblico temporanee
 - Ricevimento cittadini
 - Ordinanze
 - Coordinamento Sindaci/assessori convenzionati
 - Determinazioni
 - Delibere di Giunta
 - Delibere di Consiglio
 - Regolamenti
 - Cessioni di fabbricato
 - Denunce di infortunio
 - Pagamento sanzioni C.D.S
 - Gestione degli impianti di videosorveglianza
 - Stabulazione canina
 - Gestione colonie feline
 - Supporto al servizio di Protezione Civile
 - Gestione del servizio messi associato
 - Acquisti
 - b. Sede Operativa Uboldo
 - Gestione dei servizi delle Pattuglie

- Centrale Operativa
- Gestione delle richieste di intervento dei cittadini
- Gestione della Polizia Giudiziaria
- Gestione dell'infortunistica stradale (rilievo incidenti stradali)
- Controllo cantieri
- Controlli ambientali
- Controllo attività commerciali
- Denunce
- Infortuni sul lavoro
- Controlli C.D.S.
- Corti e manifestazioni
- Gestione del pronto-intervento
- Residenze
- Notifiche penali
- c. Sede Distaccata Cislago
 - Ricevimento al pubblico tre giorni a settimana ed altre funzioni come indicato all'art. 11. 1 lett. c.

Art. 13 - Armamento e mezzi di difesa

1. Il personale di polizia locale a cui è stata attribuita dal Prefetto la qualifica di agente di pubblica sicurezza può svolgere il servizio armato su tutto il territorio dei Comuni associati. Alla stessa stregua il personale potrà svolgere il servizio con altri mezzi di difesa personale

Art. 14 - Risorse e riparto spese

1. Le risorse umane e strumentali di ogni Comune destinate allo svolgimento delle attività di polizia locale e amministrativa sono tutte a disposizione del servizio associato e sono da utilizzarsi sull'intero territorio oggetto della convenzione, secondo la programmazione ed organizzazione predisposta dal Comandante ai sensi dell'art. 10 e secondo gli obiettivi e le indicazioni rese dalla Conferenza.
2. I Comuni sono tutti dotati di personale di Polizia Locale; le spese del personale saranno a carico dei rispettivi enti di appartenenza, reciprocamente compensate attraverso lo svolgimento del servizio sui territori dei comuni convenzionati.
3. Le ripartizioni di cui al comma precedente riguardano il servizio ordinario di Polizia Locale, previsto dal lunedì al sabato, escluso i festivi e le domeniche, con orario articolato su due turni, dalle 07,30 alle 13,30, primo turno, e dalle ore 13.00 alle 19,00, secondo turno.
4. I Comuni in convenzione procederanno al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi, attraverso l'incremento del nastro orario, in forza di quanto previsto dall'art. 208 C.d.S, utili alla copertura dei servizi serali e delle manifestazioni organizzate da ciascun Ente. Tutti i servizi aggiuntivi di cui al periodo precedente saranno svolti solo a fronte dello stanziamento delle risorse di cui sopra da parte dell'ente richiedente e proporzionalmente ad esse. In caso di mancato stanziamento da parte di una amministrazione, tali servizi aggiuntivi non potranno essere svolti attraverso l'utilizzo dei progetti o dalle risorse stanziate dagli altri enti convenzionati.
5. In caso di stanziamento paritario delle risorse di cui al comma 4, il Comandante a sua discrezione potrà valutare di utilizzare indistintamente tutto il personale a sua disposizione per la copertura dei servizi previsti, indipendentemente dall'ente di appartenenza.
6. Ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse ed attraverso le contrattazioni decentrate, dovrà provvedere a finanziare gli istituti contrattuali previsti per il tipo di servizio garantito, nello specifico, alla luce anche dell'orario di servizio di cui al comma 3, indennità di turno ed indennità di servizio esterno.

7. Al Comandante spetta l'onere di presentare i progetti in nome e per conto del servizio associato ai fini della partecipazione agli appositi bandi di finanziamento pubblicati da altri enti.
8. Sono a diretto carico dell'ente proprietario tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alle dotazioni strumentali di cui ciascun servizio di polizia locale è dotato.
9. Le spese per eventuali acquisti di mezzi, attrezzature e impianti saranno a carico di ciascun ente, secondo quanto definito in sede di Conferenza.
10. La spesa inerente alle retribuzioni (ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato) del comandante, ivi compresi gli oneri riflessi e l'IRAP, sarà suddivisa tra i comuni di Uboldo, Origgio e Cislago, nel seguente modo:
 - parte ordinaria della retribuzione, stipendio, al netto dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato, 33,33% a carico di ciascun ente partecipante;
 - retribuzione di posizione massima prevista da suddividere in parti uguali tra i tre Enti, 33,33% ciascuno, precisando che la stessa andrà adeguata al limite massimo previsto di € 22.000,00 con atto dell'Ente capofila, una volta che verrà sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale;
 - retribuzione di risultato, stabilita dall'Ente capofila, da suddividere equamente sui tre Enti, 33,33% ciascuno;
 - il comune di Uboldo e il Comune di Cislago corrisponderanno al comandante una maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 30%, in forza di quanto disposto dall'art. 20 del CCNL EELL 19/21, equamente suddivisa tra i due Comuni al 50% ciascuno.
11. Il Comune di Origgio mette a disposizione un istruttore amministrativo a tempo pieno per la gestione della sede amministrativa. Le cui spese saranno ripartite equamente tra i tre Comuni. La spesa inerente la retribuzione di suddetta unità, ivi compresi gli oneri riflessi e l'IRAP, sarà suddivisa tra i comuni di Uboldo, Origgio e Cislago, in parti uguali:

Art. 15 - Entrate

1. Le entrate delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nel corso dell'espletamento del servizio associato sono di competenza del Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione il fatto-atto costituente il presupposto dell'accertamento.
2. Ciascun ente, così come individuato dal criterio di cui al comma precedente, provvede alla gestione dei verbali, degli atti amministrativi e penali conseguenti all'esercizio delle attività d'istituto.
3. I provvedimenti di utilizzo dei contributi sono di competenza del Comandante.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano il d.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti ed utilizzati per le finalità della presente convenzione e, a tal fine, viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Gli enti aderenti si impegnano, entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione a adeguare, ove necessario, i propri regolamenti al fine di armonizzarli alla gestione associata.

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986, copia della presente convenzione è trasmessa al Prefetto di Varese.
3. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo, a termini dell'art. 126, tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORIGGIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI UBOLDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CISLAGO